



Repertorio n.7875 ----- Raccolta n.5964-----

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "As-
-sociazione Polo Accoglienza e Solidarietà" in breve "Asso-
-----ciazione PAS"-----**

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di
aprile, alle ore diciotto.-----

In Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste n. 18 presso la
Bottega del Terzo Settore, ove richiesto.-----

----- 17 aprile 2019 -----

Innanzitutto a me Dott.ssa Silvia Parlamenti, Notaio in Ascoli
Piceno ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Ascoli Piceno e Fermo, con studio in Via Piceno Aprutina
n. 47.-----

E' presente:-----

- **FELICETTI GIUSEPPE**, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 13 marzo
1958, residente ad Ascoli Piceno (AP) in Viale Marcello
Federici n. 96B, cittadino italiano, codice fiscale: FLC GPP
58C13 A462D, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del-
l'Associazione non riconosciuta **"Associazione Polo Acco-
glienza e Solidarietà"** in breve **"Associazione PAS"**, con sede
ad Ascoli Piceno (AP), Via Lungotronto Bartolomei n. 4, co-
dice fiscale 92060500441, tale nominato in sede di atto co-
stitutivo di cui alla scrittura privata in data 25 settembre
2017, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno
in data 3 ottobre 2017 al n. 816 serie 3, mi richiede di as-
sistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria
degli associati di detta Associazione riunita in seconda
convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e
delibare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. **OMISSIS**-----

2. **OMISSIS**-----

3. **OMISSIS**-----

4. **Modifiche allo statuto per adeguamento al Codice del Ter-
zo Settore e per acquisire la personalità giuridica**-----

5. **Varie ed eventuali**-----

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:-----

Assume la presidenza dell'assemblea il sopra costituito FE-
LICETTI GIUSEPPE il quale-----

-----CONSTATA-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale con av-
viso del 3 aprile 2019;-----

- che sono presenti, in proprio e/o per delega da restare
acquisita agli atti dell'associazione, n. dieci associati su
numero 12 (dodici) associati, quali risultanti dal foglio
presenze che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si al-
lega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omissane la let-

Registrato a ASCOLI PICENO

il 03/05/2019

N. 2022

Serie 1T

Esatti

tura per espressa dispensa avutane dal Comparente;-----
- che è presente il presidente nella persona di sè medesimo;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sul punto posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla discussione;-----

- che egli stesso presidente si è accertato dell'identità e legittimazione dei presenti ed ha verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;-----

- che pertanto l'assemblea regolarmente costituita è atta a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.-----

A questo punto prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti la necessità di adeguare il vigente statuto sociale alla riforma del Terzo Settore introdotta dal d.gs. 117/2017 e successivi decreti attuativi; illustra altresì la possibilità di far acquisire all'associazione la personalità giuridica stante che l'attuale articolo 22 del d.lgs. 117/2017, prevede un limite minimo di patrimonio di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e dall'ultimo bilancio dell'associazione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), approvato nella seduta odierna - risulta un patrimonio netto di Euro 21.389,62 (ventunmila-trecentoottantanove virgola sessantadue), bilancio che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente; a tal fine dà lettura ai presenti dello statuto della predetta associazione per la sua approvazione.-----

A questo punto dopo esauriente discussione il presidente dà atto che l'assemblea con votazione favorevole unanime espresso per alzata di mano per accertamento da lui fattone,

-----DELIBERA-----

- di approvare lo statuto dell'associazione non riconosciuta **"Associazione Polo Accoglienza e Solidarietà"** in breve **"Associazione PAS"**, Statuto aggiornato che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me Notaio datane.-----

----- - -----
Il comparente dichiara che l'attuale indirizzo dell'associazione è fissato ad Ascoli Piceno (AP), via Lungo Tronto Emidio Bartolomei-----

----- - - -----
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale ai sensi dell'articolo 47 d.lgs 117/2017, una volta istituito ove ne sussistano i presupposti di legge, nonchè a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.-----

----- - -----
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore diciannove.-----

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro trattandosi di modifiche che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche normative ai sensi dell'articolo 82 comma 3 d.lgs. 117/2017, nonchè è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.-----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato, questo atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta, e viene sottoscritto essendo le ore diciannove.-----

F.to: GIUSEPPE FELICETTI-----

-----Silvia Parlamenti Notaio-----

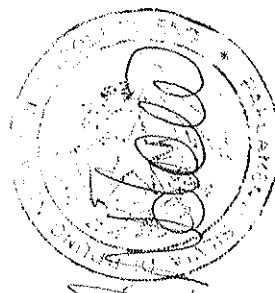
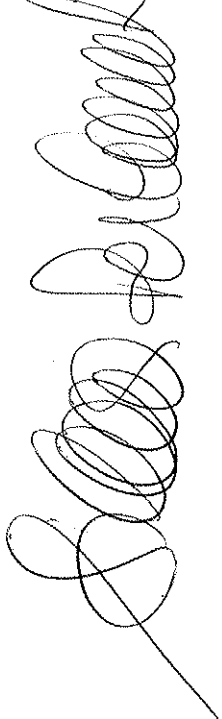
[illegible]

PROVVISORIA A N. 7875/5964

ELENCO SOCI - ASSEMBLEA DEL 17 APRILE 2019

Socio	Legale Rappresentante	Delegato	Firma
ACLI	Claudio Bachetti		Carlo Bedini
Associazione della CRI	Cristiana Biancucci	PAOLA OTTINI	Paola Ottini
B&F Foundation	Marco Ciccola		Flora Greco
UNITALSI	Massimo Mazzoni		
Ass. S.Vincenzo de Paoli	Enrico Paoletti		
Zarepta Onlus	Corrado Bruni		
Betania Onlus	Salvatore De Luca	EMILIO BIANCHINI	
Azione Cattolica Italiana	Mara Schiavi	CHIARA STIPA	
Centro Accoglienza Vita	Anita Gasparri	ANITA GASPARRINI	
Movimento Diocesano AP	d. Giuseppe Caponi	AGNESE PUPI	
IOM Ascoli Piceno	Ludovica Teodori		
Ass. Laboratorio della speranza	d. Paolo Sabatini	ANITA GASPARRINI	

Anita Gasparri

ALLEGATO
di Bilancio

B

7875/5864

STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVO

CASSA 0

BANCA C/C 21.389,62

ATTREZZATURE 0

TOTALE ATTIVO 21.389,62

PATRIMONIO NETTO 21.389,62

PASSIVO

FONDO AMM. ATTREZZATURE

TOTALE PASSIVO

Consiglieri

Amministratore Delegato



Allegato "C" all'atto a Rep.n.

- - -

STATUTO

"ASSOCIAZIONE PAS Polo Accoglienza e Solidarietà ODV"

Art. 1

(Denominazione)

L'Associazione PAS - Polo Accoglienza e Solidarietà ODV - (di seguito denominata Associazione) non ha finalità di lucro ed è un'organizzazione libera, indipendente e apartitica, che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge. Dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione verrà integrata con l'acronimo ETS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 117/2017.

Art. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno, alla Via Lungo Tronto Emidio Bartolomei n. 4 l'Assemblea degli Associati ha facoltà di aprire sedi territoriali ed altre sedi secondarie e/o amministrative.

Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Ascoli Piceno ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.

Art. 3

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4

(Scopo e attività dell'Associazione)

L'associazione ha lo scopo di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; promuovere lo sviluppo della coesione sociale e attivare azioni integrate di solidarietà, assistenza e salute pubblica per lo sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a chi vive nel disagio.

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 117/2017; più in particolare si propone di svolgere le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del sopra richiamato d.lgs. ovvero la prestazione di interventi e servizi sociali ai sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; nonché interventi e prestazioni sanitarie.

In particolare l'associazione potrà:

- coordinare e favorire il collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti per attivare azioni integrate di solidarietà, assistenza e salute pubblica;
- promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le agenzie sociali, per favorire percorsi individuali di rinascita, di riabilitazione ed inclusione sociale delle persone svantaggiate o di chi vive nel disagio;
- realizzare e gestire il Polo Accoglienza e Solidarietà (PAS), un luogo fisico che offre servizi a favore dei soggetti più svantaggiati e degli ultimi, promuovendo il volontariato e la creazione di reti e relazioni tra persone svantaggiate, istituzioni e soggetti del Terzo settore;
- attivare intese e rapporti di collaborazioni con le associazioni e organizzazioni di volontariato, istituzioni, enti, movimenti, fondazioni, imprese, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi statutarî; organizzare e sviluppare iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività strettamente connessa alle finalità istituzionali sopraindicate, ivi inclusa la raccolta di fondi e/o contributi, nei limiti di legge e del disposto dell'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, anche al fine dell'autofinanziamento;
- ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informative utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali, anche con somministrazione di alimenti, bevande e materiale informativo/promozionale; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che forniscono beni e/o servizi utili ai fini della realizzazione dello scopo associativo; partecipare a gare o bandi coerenti con lo scopo associativo;
- perseguire lo scopo associativo anche tramite l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche su qualunque supporto o piattaforma (comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva e web, nuove tecnologie e comunicazione telematica);
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a

quelle sopra elencate nei limiti consentiti dalla legge e potrà assumere ogni più ampia e congrua iniziativa di ordine amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale del caso, salvo il limite di compatibilità con lo scopo statutario.

Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa l'attività di amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o concessionaria, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia. In ogni caso per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017 (articolo 33).

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati prestate, in forma gratuita o remunerata, nei limiti delle disposizioni di legge e in particolare dell'art. 17 comma 5 D. Lgs. n. 117/2017; può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura da parte di soggetti non soci. Si applica l'art. 33 D. Lgs. n. 117/2017.

Tali attività sono rivolte prevalentemente a favore di terzi, ragion per cui anche gli associati, nel rispetto del criterio di prevalenza, potranno beneficiare dell'attività svolta dall'ente.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento

adottato dall'Associazione.

Art. 5

(Associati)

All'Associazione possono aderire in qualità di Associato: ODV o altri ETS (Enti del Terzo Settore) o enti senza scopo di lucro interessati alla realizzazione delle finalità statutarie e che ne condividono lo spirito e gli ideali, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero minimo degli associati è quello stabilito dalla legge mentre il numero massimo è illimitato.

Sono Associati dell'Associazione le organizzazioni, nella persona del loro rappresentante legale, che nel proprio statuto hanno la finalità di promuovere stili e valori legati alla solidarietà e all'assistenza di persone svantaggiate ed in condizione di disagio sociale. Gli Associati partecipano alla vita dell'Associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro, servizi e idee per il raggiungimento degli scopi sociali. Le organizzazioni che hanno una struttura sovra-territoriale possono aderire per il tramite della rappresentanza comunale o provinciale.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Ammissione

La domanda di ammissione, inoltrata nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio direttivo, deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni degli organi statutari. In nessun caso possono essere poste discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione dell'associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio direttivo può respingere la domanda di ammissione con delibera che ne specifichi i motivi. L'iscrizione decorre dalla data di delibera in cui la domanda è accolta da parte del Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata tempestivamente al soggetto interessato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'associato ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annuali ed avrà diritto a ricevere il relativo attestato.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili

in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge.

Esclusione e recesso

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, da inviarsi alla sede dell'Associazione;
- b) per ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione per oltre 3 (tre) mesi;
- c) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- d) per l'inosservanza da parte dell'associato delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, delle delibere degli organi statutari;
- e) violazione delle norme etiche o statutarie;
- f) apertura di procedure di liquidazione, fallimento dell'Associato e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- g) comportamento indegno e immorale ovvero venir meno al dovere di tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti e comunque qualsiasi atteggiamento lesivo degli interessi materiali, delle finalità morali ed ideali della medesima;
- h) per scioglimento dell'ente associato.

La perdita della qualifica di associato per i punti c), d), e), f), e g) è motivata, deliberata e comunicata all'Associato dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In ogni caso l'Associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, comma primo, del D. Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta d'iscrizione in un'altra sezione dello stesso.

Chi ha proposto la domanda di ammissione o è stato escluso dalla compagine sociale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto o esclusione chiedere che sull'istanza o esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri che delibera in merito entro sessanta giorni dal ricorso.

Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- a) partecipare, alle assemblee con diritto di intervento e

di voto, se in regola col versamento delle quote associative;

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e gli altri organi statutari;

c) partecipare e promuovere in maniera concreta all'attività dell'Associazione.

d) ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali

e) essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata

Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi statutari, pagare la quota annuale d'iscrizione determinata, di anno in anno, dal Consiglio direttivo.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei Probiviri -

e) l'Organo di controllo

f) il Revisore legale

L'Assemblea ha facoltà di nominare gli organi di cui alla lettera e), f) a prescindere dal superamento dei limiti stabiliti dalla legge.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il versamento della quota associativa annua ed iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo art. 9), e si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.

Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere affidate anche a soggetti esterni presenti al momento della deliberazione.

L'Assemblea può essere convocata ogni qual volta lo richiede il Consiglio direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

L'Assemblea, a maggioranza, può adottare un regolamento per

disciplinare il proprio funzionamento.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviarsi a tutti gli Associati e al Collegio dei Revisori dei conti, quando eletto, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica, avviso in bacheca presso la sede sociale o altro mezzo che ne assicuri la ricezione. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La seconda convocazione può essere tenuta il giorno successivo stabilito per la prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

Gli Associati partecipano all'Assemblea esclusivamente tramite rappresentante legale o suo delegato, senza possibilità di delegare altro associato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti salvo quelle concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, che sono prese in prima convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea aventi diritto di voto, e in seconda convocazione con la maggioranza dei componenti l'Assemblea aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi eventualmente istituite.

Le delibere prese dall'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Competenze

All'Assemblea compete:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio

consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;

- approvare il programma annuale delle attività;
- l'adozione di un Codice etico che contempli l'istituzione del Collegio dei probiviri;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, compreso il Presidente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, incluso il Presidente, è composto da un numero, determinato dall'Assemblea degli associati, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti che devono possedere i requisiti previsti dal codice etico adottato dall'associazione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio direttivo scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

I membri del Consiglio direttivo cessano dalla carica allo scadere del mandato. La cessazione ha effetto dalla loro sostituzione e sino a quel momento operano con pienezza di poteri, limitatamente alla gestione ordinaria. Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede a cooptare il nuovo componente nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e rimane in carica fino alla prima Assemblea utile.

Il nuovo componente eletto dall'Assemblea, rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti decade l'intero Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri al Presidente o ad alcuni dei suoi componenti, determinando i limiti e modalità della delega.

Una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed iscritta l'associazione, gli amministratori dovranno, entro trenta giorni, chiedere l'iscrizione della loro nomina nel predetto registro indicando per ciascuno di

essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza e se la stessa è congiunta ovvero disgiunta.

Competenze

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il primo in caso di sua assenza o impedimento. Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso compie le operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi statutari.

In particolare provvede a:

- definire gli obiettivi, i programmi e regolamenti di attività, nell'ambito degli scopi statutari;
- realizzare le attività programmate;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e la relazione annuale delle attività;
- stabilire annualmente la quota associativa;
- deliberare l'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- deliberare di attribuire anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- acquistare ed alienare beni immobili e mobili, accettare eredità e legati;
- disporre in materia di contratti e di personale;
- costituire Comitati tecnici a cui partecipano gli associati e/o esperti non soci con la finalità di definire specifici programmi e/o progetti, ovvero con funzioni consultive nell'ambito delle azioni e linee di intervento definite dal Consiglio direttivo. La partecipazione ai Comitati tecnici è volontaria e gratuita;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere, determinandone le attribuzioni, la natura e la durata dell'incarico.
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti

Convocazione e funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso dal Presidente con cadenza almeno trimestrale, o su richiesta da almeno un terzo dei componenti, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione, inoltrato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal componente più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, che potrà essere anche un soggetto esterno al Consiglio. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, in caso di assenza o d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento contemporaneo di Presidente e Vice Presidente le funzioni sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari organi e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 10

Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, quando eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, comunque estranei ai componenti il Consiglio Direttivo; tra i membri effettivi almeno uno deve appartenere ad una tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione con un nuovo componente che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo. Il compenso per il Presidente del Collegio è a carico dell'ONC ai sensi dell'art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

La nomina dell'Organo di controllo, è obbligatoria quando siano superati i limiti stabiliti dalla legge. L'assemblea può deliberarne la nomina con le maggioranze previste dal precedente articolo 7 anche in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla legge.

La nomina del Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 11

Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione, istituito con una dotazione minima di quindicimila euro è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; esso è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti;
- da attività commerciali e produttive marginali;
- da iniziative di raccolta fondi;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dagli Associati e da eventuali benefattori.

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono pertanto vietate ai sensi del comma 3 articolo 8 d.lgs. 117/2017 Ai sensi e per gli effetti del comma 2, le seguenti attività:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12

Bilancio di esercizio, bilancio sociale e libri sociali obbligatori

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio direttivo procederà alla predisposizione del bilancio di esercizio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività ed al bilancio preventivo delle spese del successivo esercizio, al bilancio sociale, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, ove nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio di esercizio, bilancio sociale e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

In caso di rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. il bilancio di esercizio potrà essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto, pertanto, obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione rende pubbliche informazioni, bilanci ed altri atti fondamentali in modo chiaro e facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso d'impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

Art. 14

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge.

Art. 15

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo la corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto, il tutto nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dal comma 2 articolo 34 d.lgs. 117/2017, fatto salvo l'eventuale compenso previsto a favore dei componenti del collegio dei revisori di cui al precedente articolo 10.

Il rimborso spese, previa autorizzazione preventiva al loro sostenimento, deve essere deliberato e approvato dal Consiglio direttivo.

F.to: GIUSEPPE FELICETTI

Silvia Parlamenti Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, composta di diciannove facciate,
che si rilascia ad uso,
Ascoli Piceno,